

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

PARTE AMMINISTRATIVA

e

PARTE TECNICA

Procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 36/2023, della gestione del servizio di erogazione a pagamento di bevande calde e fredde, snack ed altri prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso le varie strutture della Provincia autonoma di Trento situate prevalentemente nel comune di Trento. Concessione verde ai sensi del D.M. 9 aprile 2025 "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili"

CPV: 42933000-5 - "Distributori automatici"

INDICE

PARTE AMMINISTRATIVA.....	4
Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico del Concessionario.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico dell'Ente concedente.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	8
Art. 8 – Importo del contratto di concessione.....	9
Art. 9 – Revisione dei PEF ed equilibrio contrattuale.....	9
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 12 – Esecuzione del contratto.....	10
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 14 – Modifica e revisione del contratto di concessione durante il periodo di validità.....	11
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	11
Art. 16 – Disposizioni in materia di contabilità.....	11
Art. 17 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	11
Art. 18 – Vicende soggettive del Concessionario.....	12
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto.....	12
Art. 20 – Subappalto.....	12
Art. 21 – Tutela dei lavoratori.....	13
Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella Concessione.....	13
Art. 23 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione della concessione.....	14
Art. 24 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	15
Art. 25 – Clausole sociali ulteriori.....	15
Art. 26 – Sicurezza.....	16
Art. 27 – Elezione di domicilio del Concessionario.....	16
Art. 28 – Trattamento dei dati personali.....	17
Art. 29 – Garanzia definitiva.....	17
Art. 30 – Obblighi assicurativi.....	18
Art. 31 – Penali.....	18
Art. 32 – Clausola di forza maggiore.....	19
Art. 33 – Risoluzione del contratto.....	21
Art. 34 – Recesso.....	22
Art. 35 – Definizione delle controversie.....	22
Art. 36 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	22
Art. 37 – Obblighi in materia di legalità.....	23
Art. 38 – Spese contrattuali.....	24

Art. 39 – Disposizioni anticorruzione.....	24
Art. 40 – Norma di chiusura.....	25
PARTE TECNICA.....	26
Art. 41 – Caratteristiche dei distributori.....	26
Art. 42 – Descrizione prodotti.....	28
Art. 43 – Prezzi dei prodotti erogati.....	33
Art. 44 – Installazioni.....	33
Art. 45 – Gestione, assistenza e manutenzione.....	34
Art. 46 – Aspetti igienico sanitari.....	35
Art. 47 – Gestione rifiuti.....	35
Art. 48 – Personale.....	36
Art. 49 – Referente del servizio.....	37
Art. 50 – Monitoraggio del servizio.....	37

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione del servizio di erogazione a pagamento di bevande calde e fredde ed altri prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso le varie strutture della Provincia autonoma di Trento, situate prevalentemente nel comune di Trento. Concessione verde ai sensi del D.M. 9 aprile 2025 "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili". CPV: 42933000-5 - "Distributori automatici".

2. Il servizio in concessione è rivolto ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento e agli eventuali utenti esterni che, in seguito a contatti con l'Amministrazione, si trovino a diverso titolo nei locali delle strutture dell'Ente.

3. La concessione non è suddivisa in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'[art. 1](#) ha esecuzione presso le strutture della Provincia autonoma di Trento situate prevalentemente nel comune di Trento, ivi compresa la struttura Palazzo Trentini di proprietà della Provincia, nella quale è ospitato il Consiglio Provinciale, e sarà effettuato in favore dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento sia di utenti esterni.

2. Il Concessionario deve garantire le seguenti attività: i distributori dovranno essere trasportati ed installati nelle quantità e nei luoghi indicati nella Tabella A) Elenco distributori e relativa collocazione, effettuare la manutenzione e la gestione dei distributori automatici, provvedere alla disinstallazione ed al trasporto al termine della concessione. Il Concessionario svolge il servizio in oggetto in piena autonomia organizzativa e nel rispetto dei documenti sotto indicati, assumendosi totalmente il rischio di impresa manlevando la Provincia autonoma di Trento da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbe derivare dall'esercizio delle attività in oggetto. La gestione dell'attività concessa viene svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario, che ne assume tutti i rischi d'impresa. I proventi dell'attività sono incamerati direttamente dal Concessionario che provvede autonomamente a tutte le incombenze fiscali e amministrative che ne conseguono. Il corrispettivo per l'erogazione del servizio è dato unicamente dal diritto di trattenere gli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti offerti nei distributori installati. Il Concessionario, a fronte dell'affidamento della concessione del servizio, assume l'obbligo di versare alla Provincia autonoma di Trento il canone annuo risultante dall'offerta economica. L'affidamento comporterà la totale assunzione in capo al Concessionario di qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente alla gestione del servizio in oggetto.

Il dettaglio delle attività riguardanti il servizio in oggetto e gli aspetti tecnici

correlati sono esplicitati all'interno del presente [Capitolato - Parte tecnica](#) a cui si rinvia.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato - Parte amministrativa e Parte tecnica, dell'offerta tecnica ed economica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara).

Art. 3 – Obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'[art. 6](#).

2. La stipulazione del contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano la presente concessione, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte del Concessionario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, il Concessionario dovrà impegnarsi ad installare, su richiesta dell'Ente concedente, eventuali nuovi distributori automatici per esigenze sopraggiunte in corso di esecuzione del contratto. Potrà altresì avanzare richiesta all'Ente concedente al fine di poter ottenere l'autorizzazione per poter installare ulteriori distributori automatici. In ogni caso, l'Ente concedente potrà prevedere la rideterminazione proporzionale del canone annuale.

5. Per il criterio 2.2.4 (Prevenzione degli sprechi alimentari) del D.M. 9 aprile 2025 il Concessionario dovrà dimostrare al responsabile dell'esecuzione del contratto le modalità di gestione dell'inventario attraverso accordi con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, presentando, a cadenza annuale, un rapporto elaborato anche sulla base delle informazioni ricevute dall'organizzazione non lucrativa di utilità sociale scelta per la donazione. Per il criterio 2.2.5 (Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici) del D.M. 9 aprile 2025 il Concessionario deve presentare il calendario delle attività di manutenzione e pulizia programmate, del piano per la riduzione dei consumi energetici e dei monitoraggi eseguiti. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto controlla l'esecuzione delle attività manutentive e di pulizia programmate e dei monitoraggi sui consumi energetici con sopralluoghi durante lo svolgimento dei medesimi e si riserva di prendere visione del registro delle attività di pulizia e manutenzione. La Certificazione TQS Vending è rilasciata da un organismo di valutazione della conformità.

L'adempimento degli obblighi previsti dal CAM D.M. 9 aprile 2025 costituisce vincolo contrattuale; il mancato rispetto di tali obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto. Le verifiche degli obblighi previsti dal CAM D.M. 9 aprile 2025 di cui ai punti 2.1.4 (Distributori di acqua calda e bevande calde), 2.1.6 (Imballaggi in plastica), 2.2.3 (Raccolta degli imballaggi) spettano all'offerente in sede di gara. Le verifiche degli obblighi previsti dal CAM D.M. 9 aprile 2025 di cui ai punti

2.2.2.1 (Bevande fredde), 2.2.2.2 (Bevande calde), 2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini, 2.2.2.8 Merende (snack) salate, 2.2.2.9 Merende (snack) dolci e 2.2.5 (Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici) spettano all'aggiudicatario in fase esecutiva.

6. Il Concessionario è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

7. Il Concessionario si impegna, su richiesta dell'Ente concedente, a trasmettere la tabella riepilogativa dei ricavi di tutti i distributori.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Ente concedente

1. L'Ente concedente provvede a mettere a disposizione le aree per la collocazione dei distributori e a garantire la fornitura di acqua ed elettricità senza chiedere rimborso dei consumi che restano a carico della stessa.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la [Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la [Legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni;
- e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;
- f) la [Legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;
- g) il [Regolamento UE 679/2016](#), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile;

i) il [Decreto Ministero Ambiente 9 aprile 2025](#) – all. 1 – PAR. 2.1 e 2.2 e [ss.mm.](#)

j) il [D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#) e il DPCM dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" nelle parti direttamente applicabili ai sensi dell'art.1 e 2 ter della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18;

k) le Circolari del 18 gennaio 2022, n. 4 e 21 giugno 2022, n. 27 del MEF (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del D.L. n. 80/2021 - Indicazioni attuative), le Linee guida, il D.L. n. 155/2024 convertito in legge n. 189/2024 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

5. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di concessione:
 - a.1) il Capitolato speciale di Concessione - Parte amministrativa e Parte tecnica con Tabella A) con elenco distributori e relativa collocazione e Tabella B - Elenco del personale;
 - a.1bis) Documentazione di progetto comprendente anche la relazione generale illustrativa e il documento di stima economica inerente al costo della manodopera;
 - a.2) l'offerta tecnica del Concessionario;
 - a.3) l'offerta economica del Concessionario (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
 - a.4) il D.U.V.R.I.;
 - a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.6) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
 - a.7) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
 - a.8) il listino prezzi di vendita dei prodotti;
 - a.9) il Piano Economico Finanziario (PEF);
 - a.10) la matrice rischi;
 - a.11) la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui ai vigenti CAM.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La concessione ha durata di 60 (sessanta) mesi e ha inizio dalla data di sottoscrizione del contratto. Il concessionario ha tempo 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto per l'installazione di tutti i distributori.
2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, l'Ente concedente può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 del medesimo articolo; nel caso di mancata stipulazione il Concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione, di mesi 60 (sessanta) decorrenti dalla data di installazione del primo distributore installato, e quindi anche la scadenza del contratto, risulta parimenti anticipata.

Art. 8 – Importo del contratto di concessione

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dal Concessionario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il canone annuo relativo alla concessione è dato dal corrispettivo annuale offerto in sede di gara.

3. Il canone annuo deve essere versato alla Provincia autonoma di Trento in 2 (due) rate semestrali entro il giorno 10 (dieci) del mese iniziale di ogni semestre. A partire dal secondo anno di gestione, verrà applicato al canone annuo l'adeguamento ISTAT, nella misura pari alle variazioni accertate attraverso l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati nei confronti dello stesso mese dell'anno precedente (tasso annuo tendenziale dell'inflazione). L'eventuale riduzione del canone si applica solo nel caso in cui la disinstallazione dei distributori sia determinata da fatto imputabile alla Provincia autonoma di Trento.

Art. 9 – Revisione dei prezzi ed equilibrio contrattuale

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli art. 165, comma 6, e 182, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno dei seguenti indicatori rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti eventi di disequilibrio:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto: il valore va indicato dall'Operatore offerente;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR): il valore va indicato dall'Operatore offerente.

Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione del servizio ovvero sulle condizioni di pagamento del corrispettivo e/o del contributo e sul relativo regime tributario;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni - il cui ottenimento è a carico della Provincia autonoma di Trento - non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

- c) i casi di sospensione totale o parziale della fornitura del servizio disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima, qualora il periodo di sospensione ecceda i 90 giorni;
- d) le cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale di Concessione;
- e) le modifiche al contratto che determinino un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario.

2. Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio dell'Ente concedente. In tal caso, l'Amministrazione dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente,

un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di riequilibrio economico finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'[art. 34](#). In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'[art. 34, comma 3](#).

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP) provvede a nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente al Concessionario.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo al Concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. Il Concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Ente concedente per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora il Concessionario non adempia, l'Ente concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario.
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Concessionario. Il verbale viene redatto e firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Concessionario. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e, a tal fine, può comunicare con il Concessionario anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dal Concessionario.
6. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
7. Nel caso il Concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto

previsto dai documenti contrattuali, il Concessionario è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 14 – Modifica e revisione del contratto di concessione durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

2. Per la disciplina della revisione del contratto di concessione si applica l'art. 192 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L'importo complessivo del canone annuo verrà corrisposto dal Concessionario alla Provincia autonoma di Trento in rate semestrali, entro il giorno 10 (dieci) del mese di inizio di ogni semestre previa fatturazione da parte della Provincia autonoma di Trento e con le modalità che saranno all'uopo indicate; il primo semestre decorre dalla data di stipulazione del contratto.

2. L'Ente concedente è soggetta allo split payment (scissione dei pagamenti IVA).

Art. 16 – Disposizioni in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'[art. 15](#).

2. In particolare il Concessionario si impegna a effettuare il pagamento del canone di concessione entro la data di scadenza della fattura emessa dalla Provincia autonoma di Trento;

Art. 17 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'Ente concedente ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il Concessionario si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. I controlli saranno diretti a verificare:

- a) la qualità e la quantità dei prodotti anche con verifiche all'atto dell'inserimento dei distributori o con eventuale ricorso ad analisi presso

strutture esterne, senza che il Concessionario possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto;

- b) l'attività svolta dal Concessionario in particolare sull'applicazione delle norme igienico sanitarie vigenti in materia;
- c) il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato;
- d) ogni altro elemento relativo all'espletamento del servizio rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e da quanto offerto in sede di gara.

3. L'Ente concedente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Concessionario è chiamato a rispondere all'Ente concedente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'[art. 31](#).

4. L'Ente concedente, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 18 – Vicende soggettive del Concessionario

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Concessionario, di cui all'art. 120, comma 2, lett. d), n. 2) del D.Lgs. 36/2023, l'Ente concedente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 20 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione. In tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che l'Ente concedente deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

- a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione;

- b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di concessione;
- c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

3. Il subappalto è limitato al servizio di trasporto ed installazione dei distributori, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 188 e 119 del D.Lgs. 36/2023.

4. Non è ammesso il subappalto a c.d. "a cascata" al fine di rafforzare il controllo e la gestione del servizio in concessione, nonché di assicurare una migliore qualità della prestazione.

Art. 21 – Tutela dei lavoratori

1. Il Concessionario e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella Concessione

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di concessione, è applicato il Contratto collettivo nazionale del commercio, distribuzione e terziario, e integrativo provinciale, se presente.

2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.P. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti e integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio concessione.

3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in concessione, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nella concessione.

4. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di concessione, comportano la rideterminazione dell'indennità concessione. Qualora durante l'esecuzione del contratto il Concessionario, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione della concessione.

Art. 23 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione della concessione

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.P. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 13/09/2025. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella B - Elenco del personale".

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo a innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'Operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'Operatore economico effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.P. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, temperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.P. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Operatore economico indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'Operatore economico invia copia del verbale all'Amministrazione aggiudicatrice.

3. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere all'Ente concedente, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo a eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella B" allegata al presente Capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta dell'Ente concedente.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

5. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente Capitolato.

Art. 24 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% (cinque per cento) delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 4 dell'art. 32 della L.P. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento della concessione.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 25 – Clausole sociali ulteriori

1. L'Operatore economico è tenuto ad adempiere all'obbligo assunto in sede di gara di assicurare una quota pari ad almeno il 30%, delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, per garantire sia l'occupazione giovanile sia l'occupazione femminile.

2. L'Operatore economico, che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare all'Ente concedente una relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell'Operatore economico, alle rappresentanze sindacali aziendali ed al Consigliere/alla Consigliera regionale di Parità ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'Operatore economico è, altresì, tenuto a consegnare, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, all'Ente concedente la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa da parte dell'Operatore economico anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, al seguente indirizzo: ufficio.disabilita@pec.governo.it.

4. In caso di inadempimento si applicano le seguenti penali:

Inadempimento/ritardo	Penalità
Inadempimento accertato alla data di scadenza dell'obbligo di cui all'art. 47, commi 3, 3 bis, del D.L. n. 77/2021.	Penale pecuniaria dallo 0,6‰ all'1‰ dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo.
Inadempimento dell'obbligo di assicurare la quota del 30% (trenta per cento) di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, accertato solo allo scadere dei 6 mesi decorsi dalla conclusione, mediante stipula, del contratto.	Penale pecuniaria dallo 0,6‰ all'1‰ dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo.
Inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47, comma 5, del D.L. n. 77/2021, accertato solo allo scadere dei 6 mesi decorsi dalla conclusione, mediante stipula, del contratto.	Penale pecuniaria dallo 0,6‰ all'1‰ dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo.

Art. 26 – Sicurezza

1. Il Concessionario si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.

3. Il Concessionario si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. Il Concessionario si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 27 – Elezione di domicilio del Concessionario

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale del Concessionario privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione affidata, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, e il Concessionario è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, il Concessionario non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 29 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 e comma 4 bis del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Ente concedente.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario.

Nel caso di integrazione del contratto, il Concessionario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure all'Ente concedente deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Ente concedente è quello del tribunale nel cui circondario ha sede l'Ente concedente".
- b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili all'Ente concedente".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Ente concedente" i dati della struttura provinciale per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo PEC). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. L'Ente concedente non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 30 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o dell'Ente concedente.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'Ente concedente, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 31 – Penali

1. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il servizio e/o delle eventuali inadempienze che ne pregiudichino lo svolgimento corretto e puntuale, la Provincia autonoma di Trento provvederà a contestare per iscritto tali violazioni al Concessionario. Quest'ultimo ha la facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

2. Nel caso in cui il Concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di Provincia autonoma di Trento, la stessa provvede ad addebitare l'importo relativo alle penali applicate in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a incamerare la garanzia definitiva di cui all'[art. 29](#) del presente capitolato.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità e la frequenza degli inadempimenti e al disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che la Provincia autonoma di Trento avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

4. Le penali previste riguardano i seguenti casi:

- a) per ogni difformità di prodotto rilevata in ciascun distributore e non comunicata ([art. 42](#) del Capitolato - Parte tecnica): Euro 100,00;
- b) per ogni distributore, il mancato rispetto delle prescrizioni minime previste

all'[art. 41 punto 6](#) del Capitolato - Parte tecnica o, in alternativa quelle migliorative presentate nell'offerta tecnica: penale pari ad Euro 200,00;

- c) per la presenza di prodotti scaduti o con validità oltre la quale gli stessi devono essere preferibilmente consumati ([art. 42](#) del Capitolato - Parte tecnica): penali Euro 200,00 se scaduti e ad Euro 100,00 se con validità oltre la quale gli stessi devono essere preferibilmente consumati;
- d) per la mancata o ritardata installazione dei distributori o ritardo nella rimozione delle apparecchiature entro i termini previsti ([art. 44](#) del Capitolato - Parte tecnica): penale pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- e) per il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti ([art. 45](#) del Capitolato - Parte tecnica) o a quanto indicato in sede di offerta per la riparazione/sostituzione dei distributori guasti: penale Euro 10,00 per ogni ora di ritardo nell'intervento;
- f) per il mancato rifornimento/riassortimento dei prodotti esauriti ([art. 45](#) del Capitolato - parte tecnica o a quanto indicato in sede di offerta): penale Euro 10,00 per ogni ora di ritardo nell'intervento;
- g) per la mancata presentazione nei tempi stabiliti della reportistica annuale relativa al numero di erogazioni/consumi effettuati ([art. 50](#) del Capitolato - Parte tecnica) Euro 100,00;
- h) mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con la periodicità indicata nel manuale di autocontrollo di cui all'[art. 46](#) del Capitolato - Parte tecnica: penale pari ad Euro 100,00 per distributore;
- i) mancata osservanza delle prescrizioni riguardanti la gestione dei rifiuti come previsto dall'[art. 47](#) del Capitolato - Parte tecnica: penale Euro 100,00 per ogni infrazione accertata;
- j) in caso di ritardo nel versamento della rata semestrale del canone: penale pari all'1 per mille dell'importo della rata in pagamento per ogni giorno di ritardo.

5. Nel caso di mancato rispetto delle ulteriori prescrizioni, ivi comprese quelle inerenti al personale e alla sicurezza, di cui al presente Capitolato, la Provincia autonoma di Trento si riserva la facoltà di applicare una penale che sarà quantificata da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, in relazione alla gravità del caso, fatte salve eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, l'Ente concedente può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'[art. 33](#), fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 32 – Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l’adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. Il Concessionario deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell’Esecuzione del Contratto di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con il Concessionario, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 33 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato pagamento del canone e il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) applicazione di prezzi di vendita ritenuti sproporzionati o eccessivi da parte del concessionario;
- f) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'[art. 19](#) del presente capitolato;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Ente concedente presso il Concessionario e/o presso i distributori installati, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Ente concedente stessa, in conformità all'[art. 17, comma 3](#), del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'[art. 31, comma 5](#), del presente capitolato;
- j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione della concessione;
- k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

- n) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. Il contratto di concessione può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023.

4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Ente concedente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Concessionario.

Art. 34 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'[art. 9](#), la Parte interessata recede dal Contratto.

3. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del precedente comma, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, apposito verbale entro 10 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario tenuto conto delle penali e degli altri eventuali costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché il servizio possa essere realizzato/erogato conformemente a quanto disposto dal presente Capitolato.

4. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione il servizio, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 3.

Art. 35 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Ente concedente e il Concessionario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 36 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario e gli eventuali subappaltatori, a pena di nullità del contratto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

2. Il Concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).".

3. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente concedente e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Ente concedente verifica i contratti sottoscritti tra il Concessionario e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Il Concessionario comunica all'Ente concedente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Ente concedente deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

Art. 37 – Obblighi in materia di legalità

1. Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 7 febbraio 2025, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html".

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il concessionario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 7 febbraio 2025, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html".

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente all'Ente concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. Il Concessionario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore / subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

7. Il Concessionario si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento / aggiudicazione della prestazione.

Art. 38 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del Concessionario.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 39 – Disposizioni anticorruzione

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'[art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024](#) a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. Il Concessionario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'[art. 18 del Codice di comportamento](#) sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta per iscritto le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. Il Concessionario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

7. Il Concessionario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del documento recante la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 7 febbraio 2025 e di averne preso completa e piena conoscenza.

Art. 40 – Norma di chiusura

1. Il Concessionario, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

PARTE TECNICA

Art. 41 – Caratteristiche dei distributori

1. I distributori dovranno corrispondere alle seguenti tipologie:

- Tipologia 1: distributore di bevande calde anche senza glutine;
- Tipologia 2: distributore di bevande fredde anche senza glutine e snack preconfezionati dolci e salati anche senza glutine.

2. È richiesta l'installazione di distributori di nuova costruzione o pari al nuovo e di ultima generazione, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE (es. IMQ), nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici (minimo di classe energetica E della vigente classificazione IEC EN 63252, per distributore di bevande fredde e snack; minimo di classe energetica C della vigente classificazione IEC EN 63252 per distributore di bevande calde) e nel rispetto della normativa CAM di riferimento (D.M. 9 aprile 2025, recante "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili").

I distributori che erogano caffè e bevande calde solubili rispettano il criterio minimo ambientale 2.1.4 di cui al citato D.M. 9 aprile 2025, recepito nei termini seguenti: essi sono, ove tecnicamente possibile, direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano la conformità al Regolamento (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004. I distributori hanno il macinacaffè incorporato, per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule. Solo qualora gli spazi non consentano di installare distributori con tale specifica tecnica o i ridotti consumi previsti non consentano di garantire la qualità del caffè in chicchi, è consentito l'uso dei monoporzionati. Il distributore prevede la doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse, a meno che, per esigenze di spazio o per gli scarsi consumi stimati, è necessario installare modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana. Il distributore non eroga automaticamente zucchero ma consente all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito selettore tramite il quale la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda è di 4 (quattro) grammi. L'erogazione del bicchiere monouso comporta il pagamento di un prezzo o extracosto pari a 10 (dieci) centesimi di Euro oltre al prezzo della bevanda.

3. Nell'arco della durata della concessione il Concessionario si impegna a sostituire tempestivamente i distributori che dovessero risultare, durante lo svolgimento del servizio, tecnologicamente obsoleti/malfunzionanti, con altri di tecnologia moderna, anche su eventuale richiesta della Provincia autonoma di Trento. Il Concessionario dovrà provvedere a comunicare al Responsabile Unico di Progetto e/o al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le tempistiche e le modalità di sostituzione che non devono interferire con le normali attività né

creare discontinuità di servizio pena l'applicazione delle pene delle penali previste dall'[art. 31](#) del presente Capitolato.

4. In particolare le apparecchiature devono:

- rispettare le norme CEI 61-233 riferimento europeo EN 60335-2-75 (Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie;
- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
- essere conformi a quanto indicato nel criterio ambientale minimo 2.1 di cui al citato D.M. 9 aprile 2025, per quanto concerne le fattispecie di distributori in oggetto.

5. Come previsto dal Reg. CE 852/2004 – allegato II capitolo 3, i distributori automatici devono essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali infestanti. A tale proposito:

- le superfici in contatto con alimenti e bevande devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici;
- si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione dei distributori automatici;
- devono essere disponibili appropriati impianti per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura degli alimenti e bevande;

6. Le apparecchiature devono inoltre:

- essere efficacemente pulite e, se necessario, disinfettate. La pulizia e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione;
- essere costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
- essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia delle apparecchiature e dell'area circostante;
- mantenere piena funzionalità e perfetta efficienza per tutto il periodo di durata contrattuale;

- riportare una targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il numero identificativo del distributore, il nominativo, la ragione sociale dell'Impresa e recapito telefonico per eventuali segnalazioni di guasto;
- essere dotate dei seguenti sistemi di pagamento:
 - 1) monete con funzione rendi resto e segnalatore di assenza di moneta per il resto;
 - 2) chiave o altro analogo strumento ricaricabile tramite gli stessi distributori automatici in grado di funzionare su tutto il parco macchine installato;
 - 3) applicativo per smartphone iOS e Android (App).

7. Il Concessionario si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito la chiavetta o altro analogo dispositivo per la quale è prevista una cauzione unitaria massima di Euro 5,00 e a restituire tale valore al momento della riconsegna della stessa.

8. Le bottiglie e le vaschette in PET utilizzate per i prodotti offerti rispettano il criterio 2.1.6 del citato D.M. 9 aprile 2025 e contengono almeno il 25 % di PET riciclato.

9. Per il criterio 2.2.4 (Prevenzione degli sprechi alimentari) del D.M. 9 aprile 2025 il Concessionario dovrà dimostrare al responsabile dell'esecuzione del contratto le modalità di gestione dell'invenduto attraverso accordi con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, presentando, a cadenza annuale, un rapporto elaborato anche sulla base delle informazioni ricevute dall'organizzazione non lucrativa di utilità sociale scelta per la donazione. Per il criterio 2.2.5 (Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici) del D.M. 9 aprile 2025 il Concessionario deve presentare il calendario delle attività di manutenzione e pulizia programmate, del piano per la riduzione dei consumi energetici e dei monitoraggi eseguiti. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto controlla l'esecuzione delle attività manutentive e di pulizia programmate e dei monitoraggi sui consumi energetici con sopralluoghi durante lo svolgimento dei medesimi e si riserva di prendere visione del registro delle attività di pulizia e manutenzione. La Certificazione TQS Vending è rilasciata da un organismo di valutazione della conformità.

10. L'adempimento degli obblighi previsti dal CAM D.M. 9 aprile 2025 costituisce vincolo contrattuale; il mancato rispetto di tali obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto.

Art. 42 – Descrizione prodotti

1. I prodotti devono essere di alto livello qualitativo e conformi alle vigenti norme in materia di alimenti.
2. Tutti i prodotti e gli alimenti erogati devono essere esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg.CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati.
3. I prodotti da erogare attraverso i distributori automatici dovranno avere le seguenti caratteristiche ambientali minime previste dal D.M. 9 aprile 2025

“Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili”, come di seguito recepiti.

L’acqua minerale è messa in vendita imballata in formati di capacità non inferiore ai 50 cl e proveniente, per quanto possibile, da una sorgente naturale della provincia di Trento o comunque non più lontana di 300 km. Per le altre bevande, ad esempio, i nettari di frutta, tè freddo, bibite, tutti i prodotti sono privi di edulcoranti aggiunti, tutti hanno contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr/100 ml e uno è biologico. Per i prodotti a base di frutta tropicale, il prodotto oltre che biologico deve provenire da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l’adesione del produttore ad una multistakeholder initiative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti.

Nei distributori di caffè a doppia campana, una delle due miscele di caffè è biologica o proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l’adesione del produttore ad una iniziativa multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti o certificata DTP 114. Tutti i granulati solubili, incluse le preparazioni per le bevande a base di tè e a base di cacao, hanno un contenuto massimo di zuccheri di 6 (sei) grammi per 100 ml di prodotto (o altro edulcorante con equivalente potere dolcificante per 100 ml).

Se presenti frutta ovvero ortaggi, questi sono freschi di stagione di IV Gamma, provengono da coltivazioni italiane o di nazioni europee, sono biologici per almeno il 30%, durante ciascun quadrimestre. Tale percentuale può essere soddisfatta facendo riferimento al periodo di somministrazione (pertanto, ad esempio, somministrando frutta ed eventuali ortaggi biologici ciclicamente per un mese su quattro, o per 4,5 settimane su 18, ecc.). La frutta tropicale deve essere biologica ovvero proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l’adesione del produttore ad una multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti. Nelle macchine distributrici automatiche refrigerate deve essere messa a disposizione anche frutta imballata priva di zuccheri aggiunti (es. frutta essiccata e denocciolata, macedonie di frutta, ecc.) e frutta secca proveniente da coltivazioni italiane o da coltivazioni di nazioni europee. Se presenti insalate, queste sono realizzate con prodotti orticoli ovvero cereali ed almeno una linea prevede ingredienti biologici ovvero cereali integrali.

Se presenti prodotti esotici (ad esempio, cacao, ananas, banane, zucchero di canna), questi sono biologici ovvero provenienti da commercio equo e solidale nell’ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder initiative quale il Fairtrade Labelling Organizations, il World Fair Trade Organization o equivalenti oppure sono in possesso di una certificazione riconosciuta dalla Commissione europea che ne garantisca la sostenibilità ambientale, inclusa l’origine non da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall’art. 29 della Direttiva (UE) n. 2018/20011, riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di una certificazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti secondo lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile.

Se presenti formaggi ovvero latticini, almeno un prodotto deve essere biologico oppure marchio di qualità DOP o "di montagna" in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e al Regolamento (UE) n. 665/2014.

Per le merende (snack) salate, i grassi utilizzati, se presenti, possono essere olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC plus (International Sustainability and Carbon Certification), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), Pro-Terra nonché condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati. Nella gamma di prodotti presente in ciascun distributore di merendine salate, almeno una linea di prodotti su tre è biologica. Almeno una linea di prodotti su tre è a basso o bassissimo contenuto di sodio (0,12 g o 0,04 g di sodio, per 100 g o 100 ml) avendo riguardo ai limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Almeno una linea di prodotti su tre è a basso contenuto di grassi o senza grassi, avendo riguardo ai limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Due o più di tali specifiche (biologico, a basso o bassissimo contenuto di sodio e a basso contenuto di grassi o senza grassi) possono essere considerate cumulativamente in un unico prodotto tra quelli offerti.

Per le merende (snack) dolci:

- Prodotti da forno: nella gamma di prodotti dolci presente in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre è biologica. La gamma di prodotti dolci presenti in ciascun distributore include anche una linea di prodotto a ridotto contenuto di zuccheri, vale a dire meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto, ai sensi del Regolamento 1924/2006 e una linea di prodotto a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto. Tali caratteristiche sono ben visibili sulla confezione. Due o più di tali specifiche (biologico, a basso o bassissimo contenuto di sodio e a basso contenuto di grassi o senza grassi) possono essere considerate cumulativamente in un unico prodotto tra quelli offerti. I grassi consentiti sono burro, burro di cacao, olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC plus (International Sustainability and Carbon Certification), DTP 112 di CSQA, tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), pro-terra nonché condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.
- Tavolette di cioccolato: Le tavolette di cioccolato, se presenti, hanno una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao deve essere biologico oppure proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa multistakeholder iniziative quali il Fairtrade labelling organizations (FLO-cert), il World fair trade organization (WFTO).

4. Le caratteristiche merceologiche dei prodotti devono essere indicate sulla confezione o sulla macchina distributrice, nel caso il prodotto erogato non preveda l'etichettatura.

A) BEVANDE CALDE ANCHE SENZA GLUTINE

- caffè in grani: macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 per ogni erogazione;
- cappuccino: almeno gr. 10 di latte in polvere per ogni erogazione;
- caffè e cappuccino decaffeinati;
- caffè e cappuccino d'orzo;
- caffè e cappuccino ginseng;
- latte: grammatura minima gr. 12 ad erogazione;
- cioccolato: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;
- tè.

Il caffè deve essere di ottima qualità con una percentuale di varietà arabica in miscela non inferiore al 70% (settanta per cento). Il concessionario deve fornire l'indicazione del paese di origine e di torrefazione del caffè proposto. In caso di miscela deve illustrare le diverse origini di provenienza e le relative percentuali. Devono essere previste, previo accordo con l'Ente concedente, anche erogazioni combinate di prodotti. A mero titolo esemplificativo si indicano le seguenti combinazioni: cappuccino + cioccolato; cioccolato + latte, cioccolato extra forte, caffè + cioccolato, ecc. Per tutte le bevande calde ad eccezione del cioccolato e del tè deve essere prevista la possibilità di modulare/inibire la quantità di zucchero con comando dal distributore. Per quanto riguarda le bevande calde, la percentuale relativa ai prodotti privi di glutine viene concordata, a seguito dell'aggiudicazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il Concessionario. Viene richiesta in ogni caso almeno una bevanda di produzione e/o lavorazione e/o torrefazione trentina.

B) BEVANDE FREDDE

- acqua minerale naturale e frizzante da ml. 500;
- bevande e succhi di frutta: con contenuto di frutta pari al 100% e privi di zucchero in tetrapak con contenuto minimo ml. 200;
- infusi senza zuccheri aggiunti.

Per quanto concerne i succhi, almeno un prodotto deve essere a base di frutta di origine e/o produzione trentina, a prescindere dal luogo di confezionamento e finitura del prodotto. Tale proporzione deve essere garantita all'interno di ogni distributore, comprese le eventuali percentuali migliorative offerte.

C) ALIMENTI PRECONFEZIONATI

- Snack da forno / a base di cereali: grammatura minima 40 gr.

I prodotti devono possedere le caratteristiche secondo quanto previsto dai CAM D.M. 9 aprile 2025 "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili".

I prodotti devono possedere le seguenti caratteristiche:

- assenza di additivi e coloranti (tranne acido ascorbico e citrico);
- assenza di zuccheri aggiunti o edulcoranti di sintesi;
- chewing gum senza zucchero;
- frutta secca o disidratata.

7. Per quanto concerne gli snack, almeno due alimenti devono essere a base di prodotti di origine e/o produzione trentina, a prescindere dal luogo di confezionamento e finitura del prodotto. Per quanto non riportato nel presente capitolato si rimanda a quanto disposto dai CAM attualmente in vigore.

8. Prima dell'avvio del servizio è richiesto l'invio di un elenco di tutti i prodotti suddiviso per tipologia, con descrizione del prodotto e marca, unitamente alle schede merceologiche e alla dichiarazione di assenza di OGM resa dai produttori dei prodotti alimentari stessi e dettaglio degli alimenti e delle bevande di origine/produzione o torrefazione trentina e il rispetto dei CAM attualmente in vigore.

9. La variazione di ogni prodotto deve essere concordata con la Provincia autonoma di Trento prima dell'inserimento nei distributori. La Provincia autonoma di Trento, che si riserva il diritto di diniego, comunicherà eventuali osservazioni entro 15 giorni. Ogni difformità di prodotto rilevata e non comunicata comporta l'applicazione della penale prevista all'[art. 31](#) del Capitolato speciale - Parte amministrativa.

10. Qualora la Provincia autonoma di Trento non ritenesse opportuna l'erogazione di alcuni prodotti può richiederne la sostituzione.

11. Non devono essere presenti nei distributori prodotti scaduti o superanti la validità oltre la quale il prodotto deve essere preferibilmente consumato, pena l'applicazione delle penali previste all'[art. 31](#) del Capitolato speciale - Parte amministrativa.

12. Il Concessionario deve fornire prodotti non alimentari (ad es. bicchieri, palettine) conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti e dei CAM sopra richiamati.

13. Ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e al fine di assicurare un'adeguata tutela della salute dei consumatori e del loro diritto all'informazione, è necessario che le informazioni obbligatorie previste sugli alimenti siano disponibili per il consumatore prima della conclusione dell'acquisto per i prodotti preimballati; per la distribuzione di prodotti sfusi sarà necessario che vengano assicurate le informazioni previste dall'art. 44 del suddetto Regolamento.

14. Il Concessionario si impegna ad osservare quanto indicato dal D.M. n. 82 del 9 aprile 2009 e dal Codice OMS/UNICEF oltre che dal Regolamento UE 609/2013 in materia di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

15. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, come di prodotti di qualunque genere non alimentare.

Art. 43 – Prezzi dei prodotti erogati

1. I prezzi di vendita dei prodotti sono individuati dal Concessionario, fermo restando che il prezzo, IVA inclusa, per il caffè è fissato dall'Ente concedente in Euro 0,60 e per l'acqua in bottigliette da 500 ml in Euro 0,60. Per le sole bevande calde deve essere prevista una riduzione del 5% sul prezzo di vendita per gli acquisti effettuati tramite applicazione per smartphone o chiavetta elettronica.

2. I prezzi di vendita dei prodotti erogati da tutti i distributori installati, sono da intendersi IVA inclusa e fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità, a partire dal secondo anno di gestione, di richiedere annualmente alla Provincia autonoma di Trento l'adeguamento degli stessi, nella misura non superiore alle variazioni accertate attraverso l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati nei confronti dello stesso mese dell'anno precedente (tasso annuo tendenziale dell'inflazione). Contestualmente verrà adeguato anche il canone riconosciuto alla Provincia autonoma di Trento, in misura pari alle variazioni accertate attraverso l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

3. Il nuovo prezzo potrà essere applicato solo se la variazione così calcolata comporterà un aumento centesimale del prezzo stesso. Per il prezzo in moneta l'applicazione dell'aumento sarà consentita solo se il distributore sarà in grado di rendere il corrispondente resto esatto.

4. I prezzi di vendita dei prodotti distribuiti devono essere esposti in modo chiaro e visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati.

Art. 44 – Installazioni

1. Il Concessionario deve eseguire, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, la consegna e l'installazione dei distributori automatici, nei luoghi indicati nella Tabella A) Elenco distributori e relativa collocazione allegata al presente Capitolato, e negli spazi che saranno assegnati dalla Provincia autonoma di Trento. Ogni successiva variazione o modifica riguardante l'installazione dei distributori dovrà essere concordata con la Provincia autonoma di Trento.

2. L'installazione dei distributori deve coordinarsi con la disinstallazione degli stessi da parte della ditta uscente, al fine di limitare al massimo il disservizio.

3. Gli allacciamenti elettrici ed i collegamenti idraulici, nonché tutti gli oneri relativi al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione dei distributori, s'intendono, nessuno escluso, a totale carico del Concessionario.

4. La Provincia autonoma di Trento si assume l'obbligo di fornire a proprio carico l'energia elettrica e l'acqua, secondo le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento dei distributori.

5. Qualora il Concessionario nel corso dell'installazione o disinstallazione dei distributori, o durante il rifornimento degli stessi, riscontrasse anomalie e/o guasti agli impianti idrici o elettrici deve segnalarle immediatamente alla

Provincia autonoma di Trento che provvederà ai necessari interventi di ripristino. Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua non possono per nessuna ragione essere addebitati alla Provincia autonoma di Trento. Parimenti non può essere addebitata alla Provincia autonoma di Trento alcuna spesa derivante dal danneggiamento dei distributori avvenuto a qualsiasi titolo.

6. Al termine dell'installazione, il Concessionario deve fornire un elenco dei distributori automatici installati, distinto per sito e tipologia ed elenco prodotti erogati e prezzi. Lo stesso deve essere costantemente aggiornato in occasione di variazione/modifiche delle attrezzature e forniture.

7. Le stesse prescrizioni devono essere rispettate anche rispettivamente alla sostituzione nel corso del periodo contrattuale di cui all'[art. 2 comma 3](#) del presente capitolato.

8. Al termine del contratto ed entro un termine concordato con la Provincia autonoma di Trento, il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei distributori a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia autonoma di Trento.

Art. 45 – Gestione, assistenza e manutenzione

1. La gestione dei distributori ed il relativo costo sono totalmente a carico del Concessionario. Pertanto quest'ultimo deve provvedere al regolare caricamento delle macchine distributrici, alla loro pulizia e manutenzione e in generale a tutti gli interventi necessari per un corretto funzionamento del servizio.

2. Nella gestione dei servizi di cui trattasi, il Concessionario non può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a interruzioni nell'erogazione di energia elettrica o di acqua. Parimenti nessun danno può essere attribuito alla Provincia autonoma di Trento nel caso di scasso o vandalismo alle attrezzature.

3. Il Concessionario deve garantire il servizio di assistenza e manutenzione dei distributori installati, impegnandosi a garantire i seguenti livelli di servizio:

Livello di servizio	Tempi massimi d'intervento
Riparazioni in caso di guasti o malfunzionamenti	Entro 48 ore solari dalla segnalazione
Sostituzione del distributore con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche uguali o superiori nel caso di deterioramento, rottura o altro evento non prevedibile	Entro 48 ore solari dalla segnalazione
Rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti	Entro 24 ore lavorative dalla segnalazione

4. Al fine di consentire l'immediata segnalazione dei guasti e malfunzionamenti o la richiesta di rifornimento e/o riassortimento, il Concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disposto al punto 2.2.5 (Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi

energetici) dei CAM.

In particolare il concessionario si dota della certificazione TSQ Vending.

Art. 46 – Aspetti igienico sanitari

1. Il Concessionario nello svolgimento del servizio è tenuto a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente in materia di sicurezza alimentare (Regolamento CE 852/2004 e Regolamento CE 178/2002).

2. Il Concessionario deve mantenere in perfetto ordine i distributori, assicurando la rigorosa pulizia interna ed esterna degli stessi, la cui periodicità deve essere indicata nel manuale di autocontrollo. In particolare, nella pulizia interna dei distributori automatici di bevande calde, il Concessionario deve prevedere la pulizia periodica del comparto (silos – tramoggia), dove alloggiavano i chicchi di caffè tostato (prima della macinatura).

3. Prima dell'avvio del servizio, devono inoltre essere consegnati alla Provincia autonoma di Trento copia del proprio manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema igienico "HACCP" previsto dal Regolamento CE 852/2004, e documenti periodici da cui si desuma il rispetto del predetto sistema di autocontrollo.

4. Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dal Concessionario nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. CE 852/2004.

5. Il Concessionario è soggetto a notifica all'Autorità Competente per l'avvio della propria attività di vendita e somministrazione a mezzo distributori automatici come previsto dal Reg. CE 852/2004 art. 6 ai fini della registrazione nell'anagrafe delle imprese alimentari, nonché a comunicazione periodica dell'elenco dei distributori automatici installati e dismessi alla medesima Autorità. Copia dell'attestazione di avvenuta registrazione nell'anagrafe delle imprese alimentari deve essere fornita dal Concessionario alla Provincia autonoma di Trento in fase di avvio del servizio. Nel corso del contratto deve essere consegnata copia dell'elenco aggiornato dei distributori installati.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disposto al punto 2.2.5 (Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici) dei CAM.

Art. 47 – Gestione rifiuti

1. Il Concessionario deve adoperarsi al fine di agevolare la Provincia autonoma di Trento nella gestione della raccolta differenziata, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali vigenti in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani e, più in generale, a quanto risposto nei CAM di riferimento.

2. Il Concessionario deve mettere a disposizione, nelle immediate vicinanze di ciascun distributore o gruppo di distributori automatici di bevande calde, appositi contenitori in plastica rigida con foro dedicato per la raccolta dei bicchieri, che consentano di impilare ordinatamente i bicchieri, al fine di ridurre il volume, (secondo quanto previsto dagli accordi quadro ANCI-CONAI per la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica).

3. Il Concessionario deve mettere a disposizione nelle aree di ristoro, su richiesta della Provincia autonoma di Trento, appositi contenitori per la raccolta differenziata degli imballaggi leggeri, del residuo secco o di altre quote di rifiuto differenziabile ove previsto.

4. Il Concessionario si impegna, ove richiesto dalla Provincia autonoma di Trento, anche in corso di esecuzione del contratto, a mettere a disposizione, con la fornitura dei distributori, anche un numero minimo di 5 (cinque) compattatori.

5. Resta a carico del Concessionario il ritiro, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti, derivanti da interventi di manutenzione e/o prodotti durante le operazioni di approvvigionamento e rifornimento dei distributori automatici, che non devono essere conferiti nei contenitori o nelle isole ecologiche di pertinenza della Provincia autonoma di Trento. Si precisa inoltre che gli scarti dei materiali prodotti durante l'attività di manutenzione saranno considerati rifiuto prodotto presso la sede del soggetto manutentore.

6. Fatti salvi gli eventuali adempimenti di legge, il Concessionario, in qualunque momento, deve impegnarsi a rispettare la normativa dei CAM per la fornitura di imballaggi e/o contenitori compatibili con l'ambiente.

7. Sono adottate apposite misure per prevenire gli sprechi alimentari. In caso di rischio di sprechi e tenendo conto del trend di consumo che emerge dal monitoraggio dei dati di vendita, i prodotti, sulla base di un progetto da condividere con il direttore dell'esecuzione del contratto, sono donati entro la scadenza della "Shelf-life" ossia il "termine minimo di conservazione del prodotto" ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della Legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari ed è gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la logistica con le soluzioni più appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni, organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, ecc. Il Concessionario dovrà dimostrare al responsabile dell'esecuzione del contratto le modalità di gestione dell'inventario attraverso accordi con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, presentando, a cadenza annuale, un rapporto elaborato anche sulla base delle informazioni ricevute dall'organizzazione non lucrativa di utilità sociale scelta per la donazione. Per quanto non previsto nel presente articolo, si faccia riferimento all'[art. 41](#).

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disposto al punto 2.2.3 (Raccolta degli imballaggi) dei CAM.

Art. 48 – Personale

1. Il Concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza e in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico sanitari.

2. Nello svolgimento del servizio il Concessionario deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Provincia autonoma di Trento. Il gestore ed i suoi dipendenti devono mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Provincia autonoma di Trento o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

3. La Provincia autonoma di Trento può richiedere l'allontanamento di quei dipendenti del Concessionario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.
4. Il personale impiegato deve attenersi alle disposizioni del Codice di comportamento di cui al [seguente link](#).
5. Tutto il personale del Concessionario presente presso la Provincia autonoma di Trento deve essere munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Art. 49 – Referente del servizio

1. Il referente del servizio, individuato dal Concessionario, ha il compito di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal contratto. Il nominativo del referente ed un numero di cellulare al quale lo stesso è reperibile, deve essere comunicato alla Provincia autonoma di Trento entro 15 giorni dalla stipula del contratto.
2. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al referente si intendono come presentate direttamente al Concessionario.
3. In caso di assenza o impedimento del referente, il Concessionario deve comunicare il nominativo e il recapito di un suo sostituto di pari professionalità entro 24 (ventiquattro) ore dalla data in cui risulta assente.

Art. 50 – Monitoraggio del servizio

1. Al fine del monitoraggio del servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere con cadenza semestrale (periodo gennaio-giugno e luglio-dicembre) entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo al periodo di riferimento e su supporto informatico un resoconto/report, in formato aperto, sui consumi delle bevande calde/fredde e degli alimenti preconfezionati, evidenziando ubicazione distributori, erogazione effettuate e totale consumi. In alternativa, può fornire l'accesso ad un portale per la visualizzazione e lo scaricamento dei dati, sempre in formato aperto.
2. L'esecutore del servizio:
 - fornisce indicazioni per l'utenza sui materiali con cui sono realizzati gli imballaggi, nonché i mescolatori e le posate per il consumo dei prodotti presenti nel distributore, per consentire un corretto conferimento nel contenitore di destinazione;
 - in ciascuna apparecchiatura collegata alla rete idrica, ivi incluso nei distributori automatici di spremute, si fornisce idoneo avviso all'utenza del fatto che la medesima non eroga automaticamente il bicchiere monouso se si inserisce un bicchiere o tazza riutilizzabile e comunica che questa misura ed il prezzo applicato al bicchiere monouso, sono previsti ai fini della prevenzione dei rifiuti nonché degli impatti ambientali connessi alla produzione e al trasporto dei prodotti monouso;
 - elenca i principali criteri ambientali (o sociali) applicati che derivano dall'attuazione delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali ed

eventualmente dei criteri premianti dei CAM;

- rende evidente ai consumatori le caratteristiche dei prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni dietetiche;
- rende riconoscibili da parte del consumatore i prodotti biologici, così come quelli provenienti dal commercio equo e solidale, anche, ad esempio, collocandoli in spazi dedicati segnalati nel distributore;
- in caso di servizio reso con macchine collegate alla rete idrica per l'erogazione di bevande, nettari di frutta e/o acqua trattata: rende disponibile direttamente sugli erogatori (per esempio con l'apposizione di infografiche con QR code o cartellino di manutenzione) le informazioni relative alla qualità dell'acqua e alla frequenza e risultati delle analisi effettuate come descritto al criterio 2.2.5 (Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici);
- espone le informazioni relative ai prodotti con minor contenuto di zucchero, sodio, grassi anche all'esterno dell'apparecchiatura, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza. I contenuti, modalità e tipologie della comunicazione sono condivisi e concordati con il direttore dell'esecuzione del contratto.